PORTANTE DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL 1882 IL CREDITO ALLE PROVINCIE, COMUNI, ECC., A MITE RAGIONE DI INTERESSE

Art. 9

E' stabilito a tutto dicembre 1884 il termine per la concessione di prestiti ai privati.

(1) (2)

Versione in vigore dal 14 luglio 1885, non più in vigore dal 10 gennaio 1886 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni per agevolare nei territori danneggiati dalle inondazioni del 1882 il credito alle provincie, comuni, ecc., a mite ragione di interesse
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1883

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 31 dicembre 1884, n. 2847 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, numero 1483 (Serie 3ª), e' prorogato a tutto il 30 giugno 1885".

(2) La L. 28 giugno 1885, n. 3181 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Serie 3ª), gia' prorogato con altra legge 31 dicembre 1884, n. 2847, al 30 giugno 1885 (Serie 3ª), e' nuovamente prorogato a tutto il 31 dicembre 1885".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-per-agevolare-nei-territori-danneggiati-dalle/art-9/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it